

Edizione di mercoledì 2 Dicembre 2020

CASI OPERATIVI

La nuova fattispecie dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente
di EVOLUTION

REDDITO IMPRESA E IRAP

Termini di versamento del secondo acconto Ires, Irpef e Irap
di Gioacchino De Pasquale

IVA

Incompatibili le discipline della rivalsa Iva da accertamento e della nota di credito
di Luca Caramaschi

FINANZA AGEVOLATA

In arrivo la proroga biennale del credito d'imposta per la ricerca e innovazione nelle imprese
di Sofia Pantani - Gruppo Finservice

CONTENZIOSO

Il segreto professionale va eccepito durante la verifica
di Lucia Recchioni

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di Andrea Valiotto

CASI OPERATIVI

La nuova fattispecie dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente

di EVOLUTION

Seminario di specializzazione

LA RIMOZIONE DELL'ERRORE FISCALE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In quali casi si può ricorrere all'esdebitazione del debitore incapiente e con quali procedure?

Il nuovo articolo 283 CCII, così come corretto nella rubrica dal D.Lgs.147/2020, tratta una interessante fattispecie del tutto nuova nel panorama della crisi e dell'insolvenza: l'esdebitazione del debitore sovraindebitato incapiente.

Con tale norma si offre la possibilità, in via del tutto eccezionale, al di fuori di una procedura concorsuale liquidatoria, di ottenere l'esdebitazione anche per il soggetto, persona fisica meritevole, che non possa offrire ai propri creditori alcuna utilità né diretta né indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

In questo modo, si offre a tale soggetto una seconda *chance*, dandogli la possibilità di reimmettersi nel mercato.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Termini di versamento del secondo acconto Ires, Irpef e Irap

di Gioacchino De Pasquale

Seminario di specializzazione

LE CHIUSURE DI BILANCIO AL TEMPO DEL COVID

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 1, commi 1-4, D.L. 157/2020](#) – c.d. Ristori quater – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30.11.2020, come preannunciato nel **comunicato stampa del Mef n° 269 del 27.11.2020**, ha previsto la **proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell'Irap**, la cui originaria scadenza era fissata al **30.11.2020** per la generalità dei contribuenti, fatta eccezione la **proroga già disposta dall'articolo 98 D.L. 104/2020** – c.d. Decreto Agosto.

I vari interventi del Legislatore che si sono succeduti in un **breve arco temporale**, con l'ultimo intervento ufficializzato **dopo la scadenza originariamente prevista** (il D.L. 157/2020 – c.d. Ristori quater – è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30.11.2020 la cui ufficialità, con la pubblicazione della citata Gazzetta Ufficiale sul relativo sito istituzionale, è **arrivata nelle prime ore del 01.12.2020**), hanno creato un clima di incertezza nei professionisti e nei contribuenti, che hanno avuto non pochi dubbi sul termine da rispettare per il **versamento della seconda o unica rata dell'aconto delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell'Irap**.

Possono fruire della **proroga al 30.04.2021**, in ossequio a quanto [dall'articolo 98 D.L. 104/2020](#) – c.d. Decreto Agosto – successivamente modificato [dall'articolo 6 D.L. 149/2020](#) – c.d. Ristori bis – e [dall'articolo 1, comma 2, D.L. 154/2020](#) – c.d. Ristori-ter – i **soggetti Isa** (compresi i **soggetti in regime dei minimi/forfetario**, che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari o che presentano **cause di esclusione dagli Isa**).

Per **soggetti Isa** si intendono quei contribuenti che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli **indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)**;
- **dichiarano ricavi o compensi** di ammontare **non superiore al limite** stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle

Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Tali soggetti possono fruire della proroga solo se rispettano **una delle seguenti condizioni:**

1. hanno registrato, nel **primo semestre** dell'anno 2020, una **riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
2. operano nei settori economici individuati negli [Allegati 1 e 2 al D.L. 149/2020](#) come successivamente integrato [dall'articolo 1 comma 2 del D.L.154/2020](#) – c.d. Ristori-ter – e hanno **domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. zone rosse** (o, per i ristoranti, **domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. d. zone arancioni**).

Per la individuazione delle **zone rosse e arancioni** la norma rinvia alla ordinanza **del Ministro della salute della Salute del 26.11.2020.**

Pertanto, non rileva la successiva ordinanza del Ministro della salute della Salute del 28.11.2020 che ha disposto **il passaggio nell'area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e nell'area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia.**

Inoltre, potranno fruire della **proroga al 30.04.2021 imprese e professionisti che** rispettano **una delle seguenti condizioni:**

1. **operano nei settori economici individuati dagli Allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020** con domicilio fiscale o sede operativa **in zona rossa** come individuate nella ordinanza del Ministro della salute della Salute del 26.11.2020 oppure **gestiscono ristoranti nelle c.d. zone arancioni** come individuate alla data del 26.11.2020,
2. hanno conseguito, nel **2019, ricavi/compensi non superiori a 50 milioni di euro**, e, nel **primo semestre 2020 hanno subito un calo del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019**

Imprese e professionisti che non potranno fruire delle suddette proroghe dovranno procedere al versamento della **seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell'Irap** entro il 10.12.2020.

Infine, **contribuenti non esercenti attività d'impresa, arte o professione** che presentano il modello Redditi (es. titolari di redditi di lavoro autonomo non derivanti dall'esercizio di arti e professioni) hanno dovuto procedere al versamento della **seconda o unica rata dell'aconto delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell'Irap** entro il 30.11.2020.

IVA

Incompatibili le discipline della rivalsa Iva da accertamento e della nota di credito

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

TUTTO TRIANGOLAZIONI E NOVITÀ IVA COMUNITARIA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'attuale versione dell'ultimo comma dell'[articolo 60 del Decreto Iva](#), nel disciplinare il meccanismo della c.d. **rivalsa Iva da accertamento**, recita testualmente che "*Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione*".

Una delle fattispecie nelle quali trova spesso applicazione detto meccanismo fa riferimento alla emissione di fatture in regime di **non imponibilità sulla base di lettere di intento** poi rilevatesi false.

Con la conseguenza che, in caso di accertamento, al **fornitore del presunto esportatore abituale** viene richiesto il **pagamento dell'Iva non addebitata in origine al proprio cliente**.

In tale situazione si pone il problema di come concretamente operare la rivalsa, posto che l'emissione di una fattura o nota di variazione in aumento nei confronti del cliente determinerebbe **un'apparente duplicazione dell'imposta** (una prima volta in occasione del **versamento dell'Iva a seguito di accertamento** e una seconda volta con il **concorso alla liquidazione dell'Iva sulla fattura emessa** al fine di esercitare la **rivalsa** nei confronti del cliente).

A questa questione ha dato risposta la [circolare 35/E/2013](#), con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni in relazione alla modifica che l'articolo 60 del Decreto Iva ha subito ad opera [dell'articolo 93 D.L. 1/2012](#) (cosiddetto "Decreto liberalizzazioni").

In particolare, è nella risposta contenuta nel **paragrafo 4.1** della richiamata [circolare 35/E/2013](#) che, nel descrivere gli **adempimenti prodromici all'esercizio della rivalsa** dell'imposta pagata in sede di accertamento, si afferma chiaramente che “*Al fine di esercitare il diritto alla rivalsa dell'Iva pagata a titolo definitivo in sede di accertamento il cedente/prestatore dovrà emettere una fattura (o una nota di variazione in aumento di cui all'articolo 26, primo comma del D.P.R. n. 633 del 1972), con le indicazioni previste dall'articolo 21 ovvero, a partire dal 1° gennaio 2013, con i dati semplificati di cui al successivo articolo 21-bis, (richiamando altresì, laddove emessa/e, la/e fattura/e originaria/e), e con gli estremi identificativi dell'atto di accertamento che costituisce titolo alla rivalsa. Il documento andrà annotato nel registro di cui all'articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972 solo per memoria, perché l'imposta recuperata a titolo di rivalsa non dovrà partecipare alla liquidazione periodica, né essere indicata in una posta a debito nella dichiarazione annuale.*”

Scongiurato il **pericolo di duplicazione dell'imposta** (seppur con un comportamento decisamente irrituale quale l'annotazione “**per memoria**”), andiamo ad analizzare il successivo tema (purtroppo molto frequente) **dell'infruttuoso esercizio** della rivalsa nei confronti dei clienti.

Accade spesso, infatti, che a distanza di molti anni dall'operazione originaria contestata in sede di accertamento, il cliente abbia **cessato l'attività**, si sia reso irreperibile, oppure sia nel frattempo incappato in **procedure di tipo concorsuale**: fatti che evidentemente rendono **impossibile la soddisfazione del creditore**. Su tale fattispecie si è recentemente pronunciata l'Agenzia delle Entrate con la [risposta all'istanza di interpello n. 219 del 20.07.2020](#) nella quale, in un caso analogo a quello richiamato in precedenza, l'istante che ha intrapreso nei confronti del cliente **azioni esecutive individuali** ottenendo tuttavia la certificazione dell'Ufficiale giudiziario dell'avvenuto pignoramento con esito negativo, chiede se sia possibile emettere **nota di credito ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del Decreto Iva** per procedura esecutiva rivelatasi infruttuosa al fine di recuperare comunque l'imposta.

Non ritenendo tale soluzione condivisibile, l'Agenzia richiama altri documenti di prassi (oltre alla richiamata [circolare 35/E/2013](#), le [risposte agli interPELLI 84/2018, 531/2019, 176/2019](#)) al fine di precisare che la rivalsa a seguito di accertamento prevista dall'**articolo 60** del Decreto Iva si differenzia da quella ordinariamente prevista in quanto ha **carattere facoltativo**, si colloca temporalmente in epoca successiva all'effettuazione dell'operazione e presuppone **l'avvenuto versamento definitivo della maggiore Iva** accertata da parte del cedente/prestatore.

L'Agenzia ne ricava quindi che, anche in presenza di tutte le condizioni necessarie a rendere il diritto potenzialmente esistente, “**la rivalsa operata ai sensi dell'articolo 60 ha natura di istituto privatistico, inerendo non al rapporto tributario ma ai rapporti interni fra i contribuenti**” ([risposta all'istanza di interpello n. 84/2018](#)) e, quindi, in caso di **mancato pagamento dell'Iva** da parte del cessionario o committente, l'unica possibilità consentita al fornitore per il **recupero dell'Iva pagata all'Erario**, addebitata in rivalsa e non incassata, è quella di **adire l'ordinaria giurisdizione civilistica**, non potendosi invocare altri istituti contemplati dalla disciplina Iva (nel caso specifico la **nota di variazione in diminuzione** ai sensi dell'[articolo 26, commi 2 e 3](#)

[del Decreto Iva\).](#)

Come già espressamente chiarito nella risposta al già citato [interpello n. 531/2019](#), pertanto, non risulta condivisa dall'Agenzia la soluzione di prevedere l'emissione di una nota di variazione in diminuzione dell'Iva, allorché, successivamente all'inutile **esercizio della rivalsa** ai sensi dell'[articolo 60](#), ultimo comma, del Decreto Iva, il cessionario committente sia **cancellato dal registro delle imprese** senza che il credito dell'istante sia stato soddisfatto, ovvero **all'esito infruttuoso di procedure esecutive** esperibili, in presenza delle **condizioni specifiche fissate normativamente**, anche nei confronti di **altri soggetti**.

FINANZA AGEVOLATA

In arrivo la proroga biennale del credito d'imposta per la ricerca e innovazione nelle imprese

di Sofia Pantani - Gruppo Finservice

Il focus con Gruppo Finservice



Gruppo
FINSERVICE.com
LEADER DELLA FINANZA AGEVOLATA

L'attuale testo del Ddl Bilancio 2021 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2022 del **credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, design e innovazione estetica** effettuati dalle aziende ed attualmente vigente per gli investimenti effettuati nel "solo" periodo d'imposta 2020.

Al contempo tale testo, previsto in approvazione entro fine mese dopo il vaglio del Parlamento, prevede anche il **significativo aumento delle aliquote del credito d'imposta a partire dal 2021 e dei corrispondenti massimali di beneficio** per impresa in funzione delle attività svolte, e in particolare:

1. per le **attività di ricerca e sviluppo**, è disposto l'incremento **dal 12% al 20%**(ferme restando le aliquote più elevate fino al 45% per le imprese che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) con l'innalzamento del massimale di contributo per impresa da 3 milioni a 4 milioni di euro;
2. per le **attività di innovazione tecnologica**, è disposto l'incremento **dal 6% al 10%**con l'innalzamento del massimale di contributo per impresa da 1,5 milioni a 2 milioni di euro;
3. nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, per **quelle aventi finalità green o digitale 4.0** l'incremento è **dal 10% al 15%**;
4. per le attività di **design e ideazione estetica**, è disposto l'incremento **dal 6% al 10%**con l'innalzamento del massimale di contributo per impresa da 1,5 milioni a 2 milioni di euro;

euro.

Rispetto a tali percentuali, restano invariate rispetto a quelle in vigore nel 2020 le **maggiorazioni del 50% del credito d'imposta spettante previste per talune tipologie di costi**, come ad esempio quelli sostenuti per i **neoassunti a tempo indeterminato, al primo impiego, di età inferiore a 35 anni** addetti esclusivamente alle attività agevolabili nonché quelli per i **contratti di ricerca stipulati dalle aziende con università italiane**.

Se confermato, come oramai pare molto probabile, tale **potenziamento dell'incentivo dal 2021** sarà certamente visto con grande favore da parte delle imprese in vista della ripartenza degli investimenti post emergenza.

In considerazione della natura automatica dell'agevolazione, oltre alla **documentazione giustificativa dei costi sostenuti** ed alla **certificazione degli stessi** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale in azienda o, a seconda dei casi, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nella sezione A del registro, si ricorda che le imprese sono tenute a disporre anche di una **relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte nell'esercizio 2020**.

Allo stato attuale tale relazione, come disposto dal comma 206 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, deve essere conservata e **controfirmata dal rappresentante legale dell'azienda** mediante autocertificazione di cui al Dpr n. 445/2000.

A tal riguardo, è da notare però che l'attuale dettato normativo del Ddl Bilancio 2021 introduce l'**obbligo di asseverare** tale relazione tecnica ma non è chiaro con quale decorrenza; l'auspicio è che, qualora dovesse essere confermata tale indicazione, trovi applicazione solamente a partire dalle attività agevolabili dell'esercizio 2021; in tal senso, sarebbe **opportuno un intervento chiarificatore in sede emendativa al Ddl**, quantomeno per non aggravare le aziende in questo periodo di un adempimento formale per le attività già svolte nel 2020.

Analogamente, vista **l'assenza di una scadenza temporale prevista per tale adempimento**, sarebbe buona cosa per le imprese precisare che sia sufficiente che **dispongano di tale asseverazione solo al momento dell'eventuale controllo** e non già all'atto della fruizione della prima delle tre quote annuali del beneficio; fermo restando che il quadro generale dell'agevolazione prevede che **l'utilizzo del credito d'imposta resti subordinato al rilascio della certificazione contabile dei costi da parte del revisore**, che attesterebbe quindi in tale sede l'esistenza della relazione tecnica ancor che poi asseverata in seguito.

Infine, è **importante l'indicazione fornita da Ministero dello Sviluppo economico sul proprio portale con la quale ha avuto modo di precisare fin da ora che l'invio dell'apposita comunicazione allo stesso** nel 2021 da parte delle aziende beneficiarie del credito d'imposta, con modalità e termini che saranno definiti, è **auspicabile ma non dirimente ai fini della spettanza dell'incentivo, riconosciuto peraltro in via automatica a tutte le imprese**

indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione aziendale e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

**Contattaci
e scopri tutte
le opportunità**



800 94 24 24


**Gruppo
FINSERVICE.com**
LEADER DELLA FINANZA AGEVOLATA

CONTENZIOSO

Il segreto professionale va eccepito durante la verifica

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

IL NUOVO PIANO TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la **sentenza n. 340202**, depositata ieri, **1° dicembre**, la **Corte di Cassazione** è tornata ad analizzare la disciplina prevista in materia di **segreto professionale**.

Il **GUP di Mantova** aveva emesso un **decreto di sequestro preventivo**, finalizzato alla successiva confisca per equivalente, nei confronti di **più società e più contribuenti**, per una serie di ipotesi di **emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti**.

Proponeva **ricorso** uno dei soggetti indagati che si era visto **sequestrare** alcune sue quote societarie, rilevando, tra l'altro, **l'inutilizzabilità dei documenti sequestrati** presso lo **studio professionale del ragioniere**.

Il Tribunale, infatti, aveva ritenuto **legittimo l'utilizzo dei documenti**, perché **non era stato eccepito il segreto professionale da parte del ragioniere stesso**; sul punto, però, la ricorrente ribadiva che occorreva **l'autorizzazione della Procura**.

Nell'analizzare la questione, la **Corte di Cassazione** ha ricordato che per i professionisti appartenenti a determinati **ordini professionali**, tra i quali, ad esempio, i dottori commercialisti, è prevista l'osservanza del **segreto professionale** e la sua violazione costituisce **illecito disciplinare**.

La tutela è però assicurata soprattutto dalla **legge penale**, e, nello specifico, dall'[articolo 622 c.p.](#), in forza del quale **"chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocimento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516"**.

La **finalità della norma** è evidentemente quella di **salvaguardare i rapporti professionali** determinati da necessità o quasi necessità, garantendo la **tutela della libertà e della sicurezza dei rapporti professionali**.

Ai sensi dell'[articolo 200 c.p.p.](#), inoltre, non **possono essere obbligati a deporre** su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o **professione**, tra gli altri, gli **esercenti professioni** ai quali la legge riconosce la **facoltà di astenersi** dal deporre determinata dal **segreto professionale**.

Il successivo [articolo 256 c.p.p.](#) **esclude** invece, per gli stessi professionisti, l'**obbligo a consegnare all'Autorità Giudiziaria atti, documenti e/o ogni altra cosa**, da quest'ultima richiesti, se dichiarano, per iscritto, che sono **coperti dal segreto professionale**; i professionisti hanno infine facoltà, ai sensi dell'[articolo 2469 cod. civ.](#), di **astenersi dal testimoniare nei processi civili**.

Il **segreto professionale**, dunque, come ricordato dalla Suprema Corte, “*si configura come un diritto-dovere che resiste anche di fronte all'esercizio dei poteri istruttori delle Autorità*”.

Nell'**ordinamento tributario**, il segreto professionale è previsto dall'[articolo 52, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), ai sensi del quale “*è in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina* per procedere durante l'accesso a *perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale* ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale”.

Se è vero, dunque, che ai sensi del precedente [articolo 52, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), l'accesso dei verificatori è **consentito anche presso gli studi professionali**, è bene sempre ricordare che lo stesso deve essere **obbligatoriamente eseguito in presenza del titolare dello studio**, o, in caso di sua assenza, di un suo delegato (per iscritto), in modo che venga **assicurata la tutela ed opposizione**, se del caso, del **segreto professionale**.

Nel caso in cui il **professionista**, nel corso dello svolgimento dell'attività accertativa presso il suo studio, **eccepisca il segreto professionale**, i verificatori dovranno necessariamente richiedere **l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica** o dell'**Autorità Giudiziaria** più vicina: solo a seguito dell'**autorizzazione** i verificatori potranno **riprendere l'attività di verifica e acquisire legittimamente i documenti** per i quali, in un primo momento, era stato **opposto il segreto professionale**.

Il **segreto professionale**, tuttavia, è bene ribadirlo, riguarda **esclusivamente notizie e documenti che attengono l'esercizio dell'attività professionale** e non tutti i documenti e notizie di cui il professionista è in possesso o viene a conoscenza sono coperti dal segreto professionale. Vengono infatti **esclusi dalla "copertura" del segreto professionale** i seguenti **documenti**:

- gli **atti pubblici**,
- le **scritture contabili** (sia quelle del professionista che quelle del cliente, trattandosi di atti che la legge impone di redigere),
- le **fatture e le ricevute fiscali** emesse dal professionista (dovendo essere conservati

proprio in vista di un controllo fiscale).

Alla luce di tutto quanto appena esposto, e considerato dunque che il **ragioniere, presente nello studio**, non solo **non aveva eccepito, con atto scritto, il segreto professionale** ma aveva collaborato con i militari nell'analizzare il contenuto della documentazione rinvenuta, **non poteva ritenersi necessaria**, nel caso di specie, **l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria**, ragion per cui la Corte di Cassazione, con la sentenza depositata nella giornata di ieri, ha ritenuto **non ammissibile il motivo di impugnazione proposto dall'indagato.**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto



L'inventore di libri

Alessandro Marzo Magno

Laterza

Prezzo – 20,00

Pagine – 224

Forse non lo sapete, ma il piccolo oggetto che avete in mano – così maneggevole, chiaramente stampato, dai caratteri eleganti, corredata da un frontespizio e da un indice – deve quasi tutto al genio di Aldo Manuzio, che cinque secoli fa ha rivoluzionato il modo di realizzare i libri e ha reso possibile il piacere di leggere. Benvenuti nel mondo del primo editore della storia. Il libro – così come lo conosciamo ancora oggi – nasce a Venezia tra la fine del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento. Padre di questa invenzione è Aldo Manuzio. Nato a Bassiano, nel Lazio, transitato per Ferrara e per Carpi, dov'era docente dei principi Pio, approda ormai quarantenne a Venezia. La città in quegli anni è l'indiscussa capitale europea della stampa e così il precettore si trasforma in editore. Pubblica inizialmente grammatiche e testi in greco necessari per apprendere la lingua classica. Poi i suoi orizzonti si allargano: nel 1501 dà vita a una vera e propria rivoluzione, quella del libro tascabile. Se prima si leggeva per necessità (e lo si faceva a voce alta), da quel momento leggere diventa un piacere a cui dedicarsi nel silenzio dell'intimità. E non finisce qui. Manuzio, con il suo amico Pietro Bembo, importa nel volgare italiano i segni di interpunkzione che erano utilizzati soltanto nel greco antico: accenti, apostrofi, virgole uncinate e punto e virgola. Quando muore, nel 1515, il mondo del libro è definitivamente cambiato. Alessandro Marzo Magno ricostruisce le tappe di una straordinaria carriera, nell'unico posto al mondo dove sarebbe stata possibile: Venezia. Il Mulino.



Voragine

Andrea Esposito

Il Saggiatore

Prezzo – 19,00

Pagine – 190

Ai margini di una città assediata, distrutta, che è ieri ed è domani, è qui ed è altrove, vive qualcuno di nome Giovanni. La sua casa è sulla terra incendiata dal gelo, in una periferia esangue, accacciata sul relitto di un acquedotto romano nei pressi di una ferrovia morta. È la casa in cui Giovanni vive e il padre e il fratello muoiono. È la casa da cui Giovanni viene cacciato e da dove comincia un vagabondaggio tra tunnel, rуderi infestati da cani, carcasse di automobili e uomini spaventati. Uomini dominati da un ferino istinto di sopravvivenza, da un'insensatezza che è costruzione e sfacelo. È destino. Una voce lo segue e lo spinge a testimoniare la fine di un mondo che non smette di finire, perché l'assedio della città c'è sempre stato. La voce atona di un profeta retroattivo, priva di pathos, che registra la violenza senza un sussulto ma rimane ipnotizzata dalla materia; che parla da un buio e da un vuoto, nomina, è interiore e rimbomba nell'ovunque. La voce che accompagna Giovanni fra le macerie mentre uomini ciechi si divorano l'un l'altro, lo scorta fra incubi di bambini in fuga e supermercati saccheggiati, in una regione più scura del sonno, senza fame e senza vita. Voragine è un paesaggio metafisico, un'apocalisse di rottami, l'endoscheletro di un romanzo di formazione. È l'esordio di Andrea Esposito, un narratore che, come un Piranesi distopico, trascina le sue rovine in un futuro anteriore, prossimo e remoto; e, con frasi che risuonano come colpi di martello sulla lamiera, racconta una ferocia che è organismo e linguaggio, componendo la fiaba nera di un passato in macerie, di un millennio in disfacimento, di un presente orfano.



Gli ultimi giorni di quiete

Antonio Manzini

Sellerio

Prezzo – 14,00

Pagine – 240

Una mattina qualunque, per caso, Nora riconosce un volto in treno. È la persona che le ha distrutto la vita. Lei e il marito Pasquale sono i proprietari a Pescara di una avviata tabaccheria. E proprio in questa, sei anni prima, nel corso di una rapina, un ladro ha ucciso il loro unico figlio Corrado. Nora non può credere che il carnefice di un ragazzo innocente – del loro ragazzo innocente! – possa essere libero dopo così poco tempo. Non può credere che la vita di suo figlio valga tanto poco. Ma è così, tra la condanna per un omicidio preterintenzionale e i benefici carcerari. Da questo momento Nora e Pasquale non riescono a continuare a vivere senza ottenere una loro giustizia riparatrice. Il marito cerca la via più breve e immediata. Nora, invece, dopo una difficile ricerca per stanare l'uomo, elabora un piano più raffinato. Paolo Dainese, però, l'omicida, si è sforzato per rifarsi una vita e, annaspando, sta riuscendo a rimettersi a galla. Da anni Antonio Manzini aveva in mente questa storia, tratta da un fatto vero. E ha voluto scrivere non un romanzo a tesi, ma un romanzo psicologico su tre anime e su come esse reagiscono di fronte a un'alternativa morale priva di una risposta sicura. E leggendo queste pagine si resta disorientati, non solo perché l'autore ha scritto una storia diversa dalle sue trame che ci sono più famigliari, ma soprattutto perché è riuscito a raccontare, dentro gli intrecci propri di chi è maestro di storie, l'impossibilità di farsi un giudizio netto. Impossibilità di chi legge, e di chi scrive; ma anche dei personaggi che vivono la vicenda. Questi possono scegliere (e le loro scelte sono diverse) ma perché costretti a farlo, così come la vita costringe. Questa specie di cortocircuito, tra ragione e vita, è il dubbio etico che Manzini esplora in tutto il suo spazio.



Il popolo degli alberi


Hanya Yanagihara

Feltrinelli

Prezzo – 18,00

Pagine – 448

Il giovane medico Norton Perina ritorna da una spedizione nella remota isola micronesiana di Ivu’ivu con una scoperta sconcertante: ha davvero trovato una cura per la senescenza? Sembra che la carne di un’antica specie di tartaruga contenga la formula per la vita eterna. Perina prova scientificamente la sua tesi e guadagna fama e onori mondiali, ma ben presto scopre che quelle proprietà miracolose hanno un prezzo terribile. E mentre le cose sfuggono rapidamente al suo controllo, i suoi stessi demoni prendono piede, con conseguenze personali devastanti. Cosa pensare quando il genio si rivela un mostro? Un’avventura antropologica che combina il fascino viscerale del thriller con la visione tragica e profonda di ciò che accade quando due culture si incontrano.



Un cuore sleale

Giancarlo De Cataldo

Einaudi

Prezzo – 17,00

Pagine – 256

Quando il mare di Ostia restituisce il cadavere di Ademaro Proietti – palazzinaro di successo e personaggio di rilievo negli equilibri politico-economici della capitale – la prima ipotesi è che l'uomo sia annegato in seguito a una disgrazia, cadendo dal suo gigantesco motor yacht durante una gita con i figli e il genero. Eppure c'è qualcosa che non torna, un piccolo indizio che potrebbe richiedere per l'episodio una spiegazione diversa. È davvero così o è Manrico a essersi fissato? Magari si è lasciato suggestionare dall'abitudine a pensare male dell'impulsiva ispettora Cianchetti, il più recente acquisto della sua squadra investigativa. Stavolta nemmeno l'opera lirica, che da sempre lo ispira nella soluzione dei casi, sembra volergli venire in soccorso. L'unica certezza è che la famiglia del morto ha più di un segreto da nascondere. Del resto, e lui lo sa bene, quale famiglia non ne ha?